

**VERBALE DI ACCORDO INTEGRATIVO E MODIFICATIVO DEL CCNL per la Distribuzione
delle Merci, della Logistica e dei Servizi Privati**

L'anno 2019 il giorno 22 del mese di luglio in Roma, presso la sede della Fesica CONFESAL, P.zza di Villa Carpegna n.58,

Tra


CONFLAVORO PMI, Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese rappresentata dal Presidente Nazionale Roberto Capobianco, Enzo Capobianco, Mario Ara, Giangrazio Ceglia, Giuseppe Ligotti, Alessandro Mattesini, Giuseppe Pullara, Sandro Susini, Bertino Trolese, Andrea Bigi, Angelo Bramato e Maurizio Centra,

E

FESICA-CONFESAL, Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato rappresentata dal Segretario Generale Bruno Mariani, Vice Segretario Generale Alfredo Mancini, dai componenti della Segreteria Generale Andrea De Stasio, Letizia Giello, Pasquale Inverno, Flaminia Mariani, Vincenzo Minissale, Giuseppe Mancini e Francesco di Matteo

CONFESAL-FISALS, Federazione Italiana Sindacato Autonomo Lavoratori Stranieri rappresentata dal Segretario Nazionale Filippo Palmeri e Ester Spalenza,
con l'assistenza della **CONFESAL**, Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori rappresentata dal Segretario Generale Angelo Raffaele Margiotta

si è addivenuti all'accordo di modifica, integrazione e conseguente integrale sostituzione dell'art. 49, commi 1) e 2) - pag. n. 22 -, del Contratto Collettivo Nazionale per la Distribuzione delle Merci, della Logistica e dei Servizi Privati stipulato il giorno 29 aprile 2019, costituente parte integrante del presente accordo e, per tutta la sua durata, deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile.



Per l'effetto, l'art. 49, commi 1) e 2), precedentemente indicati sono integralmente sostituiti dai seguenti, fermo e confermato il restante contenuto dell'art. 49 del CCNL suindicato:


Art.49 - Provvedimenti disciplinari e procedure di licenziamento

1) Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:

- ammonizione verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore all'importo di 4 (quattro) ore di retribuzione;
- sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo lavoro;
- licenziamento individuale.

2) La procedura di contestazione degli addebiti verrà tempestivamente avviata entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi da quando il datore di lavoro abbia avuto conoscenza dei fatti e/o degli inadempimenti rilevanti ai fini disciplinari.

CONFILAVORO EMI


FESICA-CONFSAL


CONFSAL - FISALS
